



TRIBUNALE DI CATANZARO

PRIMA SEZIONE CIVILE

Ufficio Esecuzioni Immobiliari

I GIUDICI DELL'ESECUZIONE

Visto il Decreto del 5.12.2017 pubblicato in G.U. il 10.1.2018 che ha accertato la piena funzionalità del Portale delle vendite pubbliche;

ritenuto necessario integrare la delega già conferita, così dispone:

con riguardo alle **procedure esecutive già pendenti** per le quali deve ancora essere espletato un tentativo di vendita in relazione al quale il delegato non abbia già provveduto o non provveda ad effettuare la pubblicazione dell'avviso di vendita nell'albo del Tribunale **entro il 17.2.2018**, il delegato dovrà provvedere alla pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche dell'avviso di vendita e di tutta la documentazione necessaria, in conformità con le specifiche tecniche consultabili sullo stesso portale, **almeno 50 giorni prima dell'udienza di vendita** (pubblicazione che sostituirà quella sull'albo del Tribunale) e così dovrà provvedere per i successivi tentativi di vendita;

**sarà obbligo del creditore a carico del quale sono stati posti gli oneri pubblicitari o dei creditori muniti di titolo esecutivo** provvedere al pagamento del contributo unificato di € 100,00 per ciascun lotto posto in vendita e trasmettere al delegato i documenti necessari per attestare l'avvenuto pagamento, indispensabili affinché il delegato possa provvedere alla pubblicazione dell'avviso di vendita sul Portale, **almeno 60 giorni prima di ciascuna udienza di vendita;**

il delegato, anche se in possesso di fondo spese capiente, già versato in precedenza, non dovrà effettuare il pagamento sopra indicato ma dovrà attenersi esclusivamente all'inserimento dell'attestato di pagamento già effettuato da parte dei creditori sul Portale;

**l'obbligo di pagamento graverà esclusivamente sui creditori;**

infatti, l'art. 631 bis c.p.c. prevede che *“se la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche non è effettuata nel termine stabilito dal Giudice per causa imputabile al creditore pignorante o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, il giudice dichiara con ordinanza l'estinzione del processo esecutivo e si applicano le disposizioni di cui all'art. 630 secondo e terzo comma”* e di conseguenza il soggetto che deve adempiere all'obbligo di pagamento (finalizzato a rendere possibile la pubblicazione sul Portale) coincide con il soggetto onerato di dare impulso alla procedura, tenuto

conto delle conseguenze derivanti dal mancato adempimento di tale onere, **ossia l'estinzione della procedura**;

il delegato potrà procedere alla pubblicazione in assenza di pagamento del contributo **solo se tutti i creditori costituiti hanno diritto all'esenzione o alla prenotazione a debito dello stesso**;

laddove al delegato non sia trasmessa la prova dell'avvenuto pagamento entro il termine previsto di sessanta giorni dalla udienza di vendita del contributo e quindi il delegato stesso non possa procedere alla pubblicazione sul portale, egli dovrà rimettere gli atti al Giudice dell'Esecuzione;

devono intendersi confermate le altre prescrizioni e condizioni già stabilite nei singoli provvedimenti di delega, ivi compresa la pubblicità sui siti internet e sulle riviste già indicati (a tal proposito il fondo spese già disposto a beneficio del delegato verrà utilizzato esclusivamente per i suddetti costi e, come detto, non per quelli relativi alla pubblicazione sul Portale) nonché le modalità di vendita già prescritte;


le operazioni di vendita nonché le modalità di vendita proseguiranno **con modalità non telematica** dovendosi ritenere, allo stato, che la modifica delle modalità di vendita debba avvenire in modo graduale al fine di consentire ai delegati di maturare le necessarie competenze così da prevenire possibili ritardi nella sollecita definizione delle procedure pendenti ai sensi dell'art. 569 co. 4 c.p.c.; il delegato **deve intendersi autorizzato** fin da ora a chiedere all'esperto stimatore la trasmissione delle fotografie già poste a corredo della relazione di stima in formato *.jpeg* o in altro formato utile alla pubblicazione sul Portale;

ove per mero disguido venga inserito il presente decreto di modifica della delega in atti anche in procedure non pertinenti (ad esempio con esperimenti di vendita già esauriti) il delegato non terrà conto dello stesso.

Catanzaro, 12 febbraio 2018

I Giudici dell'Esecuzione

Dott.ssa Song Damiani



Dott.ssa Ninetta D'Ignazio

